

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

A.GE.D.O. GENOVA ODV
Associazione di Genitori, Parenti e Amici di Persone LGBT +

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., al Codice civile e alla normativa in materia, l'Organizzazione di Volontariato Associazione di Genitori, Parenti e Amici di Persone LGBT+ siglabile "A.GE.D.O. GENOVA Odv".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Genova. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
3. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art.13 e 20.
4. L'Organizzazione svolge l'attività sul territorio di competenza. L'Organizzazione potrà istituire nel suo territorio di competenza centri di ascolto e ogni altro servizio e struttura ritenuti opportuni per realizzare le finalità del presente Statuto e del Regolamento.
5. L'Associazione "A.GE.D.O. GENOVA aderisce ad "A.GE.D.O. Nazionale ODV", osservandone i principi e le finalità.
6. Il marchio di A.GE.D.O. Genova è il seguente:



Il marchio è composto dalla scritta "agedo" in blu sottolineata in azzurro con in basso la scritta "Genova". Al Logo è possibile aggiungere "ODV".

Articolo 2 - Scopi e finalità

1. A.GE.D.O. Genova è una organizzazione solidaristica di volontariato sociale. L'ODV è apartitica e aconfessionale, laica e senza scopo di lucro, pacifista, antirazzista, non violenta, aperta alle Associazioni che condividano le finalità del presente Statuto e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. A.GE.D.O. Genova è costituita da genitori, parenti e amici di persone LGBT+ (acronimo che viene utilizzato nel presente Statuto per indicare Lesbiche, Gay, Bisessuali, Trans, +), che si impegnano per l'affermazione dei diritti civili, delle pari opportunità, per l'affermazione del diritto alla identità personale e per il contrasto all'omo-bi-transfobia, per la solidarietà e il sostegno nelle relazioni familiari delle persone LGBT+.
3. L'Associazione persegue i seguenti principi:
 - a) l'aiuto e la solidarietà nelle situazioni di disagio e sofferenza causati dal rifiuto delle persone LGBT+ sia nella famiglia, sia nella società;

- b) l'aiuto rivolto alle famiglie, in particolare ai genitori, per il riconoscimento e la piena accettazione dei figli;
- c) l'impegno contro le ingiustizie, le intolleranze, la violenza e ogni forma di esclusione cui possono essere soggette le persone in quanto LGBT+;
- d) l'impegno per i diritti civili e le pari opportunità per le famiglie con persone LGBT+ o composte da persone LGBT+, oltre che per ogni singola persona LGBT+, nella libertà e nel rispetto della dignità di ognuno;
- e) l'impegno volto al contrasto delle diverse forme di pregiudizio e di bullismo omo-bi-transfobico tra i giovani e gli adulti;
- f) la promozione di una cultura dell'inclusione, dell'accoglienza, del non-giudizio, della valorizzazione di tutte le diversità;
- g) l'informazione e sensibilizzazione sulle tematiche LGBT+ per migliorare le conoscenze su questi temi;
- h) il sostegno alle famiglie omogenitoriali e al desiderio di genitorialità espresso da persone LGBT+;
- i) la formazione e informazione dei giovani, dei genitori, degli educatori, dei pubblici funzionari, delle forze dell'ordine, dei lavoratori nel campo sportivo e dello spettacolo, ecc.
- j) il supporto per una sessualità consapevole e rispettosa di sé e dell'altro sotto tutti i punti di vista. (sociale, sanitario, relazionale, affettivo, ecc.)

Articolo 3 - Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.117/2017 e s.m.i., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale previste dalle lettere "a", "d", "w" dell'art. 5 del D.Lgs.117/2017.

In particolare, le attività di:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni; e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo L'ODV intende svolgere:

- A. azioni di sensibilizzazione per la tutela e l'estensione dei diritti e dei doveri civili;
- B. supporto nel processo di accettazione piena della identità delle persone LGBT+ ai loro genitori, parenti e amici;
- C. istituzione e gestione di sportelli di accoglienza e ascolto rivolti sia a genitori e familiari di persone LGBT+, sia a persone LGBT+;
- D. ascolto telefonico;
- E. promozione di gruppi d'incontro e di auto-mutuo aiuto a tematica LGBT+, al fine di togliere dall'isolamento, dare sollievo, e consentire risonanze emotive profonde che possono favorire il cambiamento;

- F. partecipazione a Pride LGBT+ nazionali e locali;
- G. promuovere una corretta informazione sull'identità sessuale soprattutto tra i giovani, anche in collaborazione con altre organizzazioni ed enti;
- H. promozione e/o organizzazione di eventi, quali ad esempio meeting, conferenze, dibattiti, workshop, presentazione di libri, congressi, seminari, corsi, proiezioni di film e documentari;
- I. promozione e/o realizzazione e/o finanziamento di progetti o altre iniziative di carattere socio-assistenziale e/o socio-educativo, anche partecipando a bandi pubblici;
- J. promozione e/o gestione di eventi, iniziative e progetti formativi ed educativi negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di preparare i giovani ad una sessualità consapevole e rispettosa di sé e dell'altro, oltre che diffondere una cultura dell'accoglienza e valorizzazione di tutte le diversità e di contrasto al bullismo omo-bi-transfobico;
- K. sensibilizzazione delle strutture politiche, amministrative e sanitarie, e delle istituzioni pubbliche in generale, al fine di fornire una corretta informazione sul tema e migliorare i servizi e l'assistenza oggi esistenti a favore delle persone LGBT+, anche elaborando proposte concrete ed operative che possano essere traducibili in norme legislative;
- L. cura e/o finanziamento della redazione di dispense, articoli, periodici ed altre pubblicazioni utili ad informare ed educare gli individui in relazione alle tematiche LGBT+;
- M. ricerca, formazione e aggiornamento di nuovi volontari, favorendone anche l'organizzazione in rete, al fine di creare un gruppo di persone attive e motivate all'interno del territorio di pertinenza;
- N. promozione ed organizzazione di campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi al fine di finanziare le attività istituzionali dell'Associazione, nei limiti previsti dalla legge;
- O. utilizzo dei possibili strumenti informatici (sito internet, pagina Facebook o altro social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell'Associazione, oltre a pubblicizzarne l'attività ed incentivare l'adesione di nuovi volontari;
- P. svolgimento di ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento;
- Q. A.GE.D.O. Genova ritiene opportuno il coinvolgimento di altre organizzazioni, enti, singoli cittadini per creare e sviluppare una mentalità e una cultura civile capace di accogliere e valorizzare le differenze anche attraverso la creazione di reti e collaborazioni proattive.

Articolo 4 - Attività secondarie

1. L'ODV può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Articolo 5 – Volontari associati ed assicurazione obbligatoria

- 1.** Le attività di cui all'articolo **3** sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
- 2.** L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
- 3.** Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente

il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.117/2017 e s.m.i.).

4. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
5. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs.117/2017 e s.m.i.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 6 – Rapporti di lavoro

1. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 7 - Patrimonio, risorse economiche e bilancio

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
 - b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
 - c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
3. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. rendite patrimoniali;
 - e. attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.117/2017 e s.m.i.);
 - f. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibili alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
 - g. attività "diverse" di cui all'art. 6 D.Lgs.117/2017 e s.m.i.; (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
4. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 D.Lgs.117/2017 e s.m.i e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 30 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.Lgs.117/2017 e s.m.i.
6. Il bilancio deve essere depositato al RUNTS secondo le previsioni normative.
7. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 8 – Soci, procedure di ammissione ed esclusione

- 1.** Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione che delibera in merito alla prima seduta utile.
- 2.** L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 9.
- 3.** L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.
- 4.** Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.
- 5.** Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
- 6.** Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
- 7.** La qualità di Socio si perde:
 - A. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - B. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
 - C. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 360 giorni dall'eventuale sollecito scritto;
 - D. per morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge. (in caso di persona giuridica)
- 8.** L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- 9.** La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
- 10.** In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Articolo 9 - Diritti e doveri dei soci

- 1.** Gli Associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
- 2.** I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
 - di proporre l'organizzazione di attività corrispondenti ai principi e alle finalità di Agedo;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;
 - di appellarsi per ogni questione disciplinare alle istanze previste dallo Statuto;

- di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.
- 3.** I soci sono obbligati:
- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV e non arrecarle danni morali o materiali;
 - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita;
 - a far conoscere ed affermare gli scopi dell'Organizzazione e contribuire a definirne e realizzarne i programmi;
 - a prestare la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito.
- 4.** La gestione dei dati sarà attuata in conformità agli Art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 GDPR.
- 5.** Agedo Genova garantisce il massimo apporto dei soci alla formazione della propria linea politica, dei programmi, delle decisioni, nonché della verifica sull'attuazione delle stesse. Per questo in ogni istanza deve essere garantita piena libertà di espressione sulle questioni poste all'ordine del giorno; favorito il dibattito ed il confronto delle idee, garantito il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascuno, rispettata la manifestazione di dissenso sulle decisioni prese, assicurata la circolazione di tutte le informazioni.

Articolo 10 - Gli Organi Sociali

- 1.** Sono organi sociali dell'Associazione: a) Assemblea; b) Consiglio Direttivo; c) Presidente; d) Organo di controllo (eventuale-nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Art.30 D.Lgs. 117/2017) e) Organo di Revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 D.Lgs.117/17).
- 2.** L'Assemblea può nominare uno o più Presidenti onorari tra gli ex Presidenti dell'Associazione.

Articolo 11 - L'Assemblea dei soci

- 1.** L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- 2.** Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 3.** Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 1 associato.
- 4.** L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- 5.** L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo ne ravvisano la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto, ponendo all'ordine del giorno quanto proposto dai richiedenti.
- 6.** La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 8 giorni di anticipo al fine di poter rendere possibile la partecipazione di tutti gli aderenti e consentire a ciascuno di proporre eventuali modifiche e/o di inviare documenti da discutere e/o mettere a votazione e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e

l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima. Le proposte di modifica e/o i documenti pervenuti verranno integrati all'ordine del giorno previa approvazione dell'Assemblea all'apertura dei lavori della medesima.

7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

8. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti e sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno dei soci presenti, se non diversamente previsto dallo Statuto. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. Il verbale viene conservato a cura del Presidente nel Libro Verbali e resta a disposizione dei soci che ne facciano richiesta per consultazione o per farne copia.

9. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile per l'esame e la votazione del rendiconto/bilancio consultivo e del bilancio preventivo, per la valutazione del programma svolto e per definire nuovi programmi di lavoro.

10. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando è presente la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; se non diversamente disposto dal presente Statuto.

11. Le votazioni dell'Assemblea si svolgono con voto segreto su richiesta di almeno 1/5 dei presenti e aventi il diritto al voto. L'elezione delle diverse cariche sociali avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.

12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

Articolo 12 - L'Assemblea Ordinaria

1. L'assemblea ordinaria ha il compito di:

- A. approvare il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.117/2017 e s.m.i;
- B. discutere ed approvare i programmi di attività;
- C. eleggere tra i soci il/la Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero;
- D. nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV, se ricorrono le condizioni di cui all'Art.31 Dlg.117/17;
- E. nominare e revocare l'organo di controllo, se ricorrono le condizioni di cui all'art.30 Dlg.117/17;
- F. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- G. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- H. ratificare la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- I. approvare l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- J. deliberare sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- K. deliberare sull'esclusione dei soci;
- L. deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto;
- M. deliberare sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;

- N. delegare il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stessa;
 - O. determinare i limiti di spesa e approvare i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 4 comma 3 e 4 dello Statuto;
 - P. approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - Q. deliberare sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;
 - R. approvare il piano di formazione e aggiornamento dei volontari;
 - S. decidere una o più sedi operative, fatta salva la sede legale dell'Associazione.
- 2.** Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Articolo 13 - L'Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) modificare lo statuto;
- b) deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio.

2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Per modificare lo Statuto debbono essere presenti, in prima convocazione, in proprio o per delega, almeno il 60% dei soci e le modifiche sono approvate a maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno un terzo dei soci ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 consiglieri scelti fra i soci compreso il/la Presidente che ne è componente di diritto, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b. elegge al proprio interno la/il Vicepresidente, la/il Segretario/o (facoltativo) e la/il Tesoriere (facoltativo);
- c. convoca l'Assemblea stabilendone le norme di convocazione;
- d. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 D.Lgs.117/2017 e s.m.i;
- e. propone rappresentanti negli organismi ed istituzioni;
- f. propone il piano di formazione e aggiornamento;
- g. elabora (se lo ritiene) il regolamento, da sottoporre all'Assemblea;
- h. delibera sulle domande di nuove adesioni;
- i. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- j. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- k. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- l. provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione che non sia di competenza assembleare.

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 4 mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei componenti.

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. E' consentita la modalità della videoconferenza o teleconferenza.

14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

16. Gli incarichi conferiti dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 14, comma 8, lettera b) decadono insieme al Consiglio Direttivo in carica.

Articolo 15 - La/Il Presidente

1. La/il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.
2. La/il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. La/il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
5. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Articolo 16 - La/Il Vicepresidente

La/il vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo, oltre a collaborare con la/il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, la/lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di sua assenza o impedimento. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 17 - Organo di controllo (nominato al verificarsi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/17)

1. Qualora se ne ravvisi la necessità, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs.117/2017 e s.m.i. può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 D.Lgs.117/2017 e s.m.i., ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 D.Lgs.117/2017 e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 18 – Organo di Revisione (nominato al verificarsi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/17)

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.
2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinnominato.
3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta

la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Articolo 19 - La/il Presidente onorario

- 1.** Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.
- 2.** Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

Articolo 20 - Scioglimento

- 1.** L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs.117/2017 e s.m.i.
- 2.** In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 D.Lgs.117/2017 e s.m.i.), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 21 - Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.Lgs.117/2017 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Genova 18/06/2020

La Presidente

Donatella Siringo



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPGE UT GENOVA 1

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 3737/026
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 18/06/2020 REGISTRATO IL 14/07/2020
NUMERO ELENCO ATTI X000577

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: SRNDTL57D65D969S SIRINGO DONATELLA
ID. TELEMATICO: TLG20L003737026XF

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 95173820101

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1